

**N. 2367**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DETTORI, BORDON, MANCINO,  
VALLONE, GIARETTA, RIGONI, SCALERA e ZANDA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2003**

Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale del sito  
industriale di Porto Torres

ONOREVOLI SENATORI. — Il risanamento dei siti industriali abbandonati si presenta come priorità assoluta nel campo della politica ambientale nazionale.

In particolare, il risanamento dell'area di Porto Torres assume grande rilevanza per le caratteristiche che il sito riveste nel golfo dell'Asinara.

Si tratta, infatti, di una vasta superficie dalle enormi potenzialità, prospiciente il parco dell'Asinara, attualmente in stato di grave degrado, a causa della dismissione di una serie di impianti che costituiscono un fattore di rilevante rischio di inquinamento.

Il sito industriale di Porto Torres ha rappresentato per l'Italia, negli anni '60-'70, una punta avanzata dell'industria chimica sia per i numerosi brevetti industriali conseguiti sia nel trasferimento delle nuove tecnologie nei settori a valle della trasformazione industriale ed infine per l'innovazione applicata che ha saputo veicolare nel tessuto della piccola e media impresa.

Il progressivo abbandono che dagli anni '90 ha interessato l'intero comparto riducendo gli addetti da 12.000 unità circa alle 2.000 attuali, con la chiusura dell'80 per cento degli impianti fanno apparire gran parte del complesso industriale come un «cimitero di rottami».

Un intervento risanatore si presenta, quindi, come indifferibile e si può aggiungere che esso rientra pienamente nelle competenze statali di tutela di interessi incompromissibili e non differenziabili sul territorio nazionale, anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale. Il disegno di legge, peraltro, sviluppando le indicazioni fornite dalla più recente giurisprudenza costituzionale (sentenza della Corte costituzionale n. 407 del

2002) non concepisce l'intervento statale in materia come un intervento meramente espropriativo delle attribuzioni degli enti di autonomia territoriale, ma — come risulta evidente dall'articolo 2 — coinvolge attivamente regione ed enti locali nel procedimento di predisposizione del piano di risanamento. È da sottolineare, anzi, come il disegno di legge rimetta alla regione Sardegna la competenza ad adottare il piano di risanamento, prevedendo un ampio coinvolgimento degli enti locali in fase di predisposizione dello stesso.

L'iter procedimentale delineato prevede tempi certi in ordine all'adozione del piano di bonifica, come dimostrato dalla previsione di un cronoprogramma di esecuzione (articolo 2, comma 3) e da un organo di vigilanza e controllo sull'esecuzione del piano (Comitato di coordinamento e alta vigilanza delle attività: articolo 4) che vede la partecipazione di tutti gli enti interessati.

Il presente disegno di legge considera il risanamento del sito industriale di Porto Torres in una prospettiva ampia ed integrata, che tende a considerare congiuntamente i profili di più stretta tutela ambientale con quelli di valorizzazione dei siti di cosiddetta archeologia industriale presenti in questa area. Ciò consente una promozione di aspetti peculiari del patrimonio culturale della zona, realizzando anche una funzione di impulso e rilancio dell'economia attraverso la promozione del turismo.

Una menzione particolare va fatta al richiamo all'articolo 119, comma quinto, della Costituzione nell'articolo 5 del disegno di legge, relativo alla copertura finanziaria.

La disposizione si presenta come una prima applicazione della nuova formulazione

dell'articolo 119 della Costituzione, il quale consente al comma quinto interventi speciali a favore di determinati enti territoriali (tra i quali le regioni), al fine, tra l'altro, di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale.

La peculiarità della situazione sarda, tradizionalmente bisognosa di interventi di riequilibrio e di promozione dello sviluppo ed, all'interno di questa, dell'area di Porto Torres,

giustifica pienamente il ricorso alla figura dell'intervento speciale.

Tale intervento, a ben vedere, può essere considerato quale attuazione parziale di quel piano generale organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'isola di cui all'articolo 13 dello statuto di autonomia della regione Sardegna e che oggi, dopo la riforma costituzionale del 2001, non ha minimamente perso la sua attualità.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Qualificazione dell'intervento)*

1. Il risanamento e la bonifica del sito industriale di Porto Torres riveste natura di intervento ambientale di preminente interesse nazionale. Il piano di cui all'articolo seguente costituisce altresì provvedimento di attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni.

### Art. 2.

#### *(Piano di risanamento e bonifica)*

1. Nel rispetto delle competenze di cui allo statuto di autonomia di cui alla citata legge costituzionale n. 3 del 1948, la regione Sardegna provvede al risanamento ed alla bonifica dell'area industriale di Porto Torres.

2. A tal fine la regione predispone, previa intesa con la provincia di Sassari ed acquisito il parere dei comuni interessati, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano particolareggiato di bonifica e recupero ambientale.

3. Al piano, che fissa un termine per la conclusione dei lavori, sono allegati una relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi già realizzati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione e scansione temporale dei lavori previsti.

4. Il piano comprende le operazioni di smantellamento e di rimozione, le demolizioni e le rottamazioni, nonché la bonifica dei siti dalla presenza di inquinanti fino

alla profondità interessata dalla contaminazione e la conservazione degli elementi di archeologia industriale presenti nell'area stessa.

5. L'esecuzione del piano può essere affidata, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto imprenditoriale dotato di specifica esperienza in materia di risanamento di siti inquinati.

6. È esclusa la dismissione a favore di soggetti privati dei beni di proprietà pubblica oggetto dell'intervento di risanamento e di bonifica di cui al presente articolo.

### Art. 3.

*(Finanziamento delle attività di risanamento ambientale)*

1. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale previsti dal piano di cui all'articolo 2, è autorizzato il trasferimento alla regione Sardegna di un contributo straordinario pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

### Art. 4.

*(Vigilanza e controllo)*

1. La funzione di vigilanza e controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del piano di recupero del sito industriale di Porto Torres è attribuita a un comitato di coordinamento e alta vigilanza delle attività di cui alla presente legge, composto da cinque esperti, due dei quali nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dalla regione Sardegna, uno dalla provincia di Sassari ed uno dal comune di Porto Torres.

2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge il controllo ed il monitoraggio delle attività di attuazione del piano e dei relativi stati di avanzamento, e ogni sei mesi presenta alla

regione e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sullo stato di attuazione del piano.

Art. 5.

*(Copertura finanziaria)*

1. L'attuazione finanziaria della presente legge costituisce intervento speciale, ai sensi dell'articolo 119, comma quinto, della Costituzione.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a in 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



